



STATUTO



INDICE

N.	ARTICOLO	PAG.
1.	Denominazione e sede	3
2.	Scopi e finalità	3
3.	Soci	5
4.	Cessazione del rapporto sociale	5
5.	Organi dell'Associazione Regionale	6
6.	Assemblea	6
7.	Funzioni dell'Assemblea	6
8.	Convocazione dell'Assemblea	7
9.	Funzionamento dell'Assemblea	8
10.	Presidente	8
11.	Funzioni del Presidente	9
12.	Vice Presidente	9
13.	Funzioni del Vice Presidente	10
14.	Collegio dei Revisori dei Conti	10
15.	Decadenza delle cariche	10
16.	Direttore Generale	11
17.	Conferenza dei Direttori Generali	12
18.	Entrate e patrimonio sociale	12
19.	Esercizio Finanziario e bilancio	13
20.	Entrata in vigore	13

Art. 1



Denominazione e sede

ANBI Toscana (successivamente denominata Associazione Toscana o Regionale), ente non commerciale senza scopo di lucro, è istituita come struttura regionale di ANBI – Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue (successivamente denominata Associazione Nazionale), in base allo Statuto approvato e iscritto nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma, Area IV, con atto prot. n. 0108394 del 1° aprile 2016.

La sede legale di ANBI Toscana è in Sesto Fiorentino (FI), via del Cantone 135, località Ponte Sala - Osmannoro.

L'Associazione Toscana è retta dal presente Statuto, approvato ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Associazione Nazionale.

Art. 2

Scopi e finalità

ANBI Toscana, in coerenza con le linee d'indirizzo dell'Associazione Nazionale, promuove e coordina, con autonomia operativa e funzionale, le politiche e le strategie amministrative, tecniche e finanziarie dei Consorzi di Bonifica associati, anche attraverso la predisposizione di accordi di programma e convenzioni. L'Associazione Regionale mette al centro della propria attività lo sviluppo dei singoli Consorzi di Bonifica, sostenendo, promuovendo e valorizzando, anche nell'ottica delle gestioni associate, le specifiche eccellenze.

I Consorzi di Bonifica sono il suo fulcro e, pertanto, ANBI Toscana opera attraverso organismi di gestione collegiale (deleghe ai Presidenti, gruppi di lavoro, commissioni consultive....), coordinati e indirizzati dal Presidente.

In particolare, l'Associazione Regionale svolge le seguenti attività:

- a. promuove intese e rapporti con la Regione Toscana; i Comuni, anche in forma associata; le Pubbliche Amministrazioni in generale; le associazioni professionali di categoria; le organizzazioni sindacali; le associazioni economiche; le associazioni ambientaliste; le altre associazioni operanti sul territorio regionale;
- b. favorisce e promuove, in sede regionale, lo sviluppo di iniziative per la bonifica, l'irrigazione e i miglioramenti fondiari; per la difesa del suolo e delle acque; per la tutela dell'ambiente e l'assetto del territorio;
- c. collabora con gli enti e gli organismi competenti per promuovere, in tutte le sedi istituzionali, maggiore consapevolezza del ruolo dinamico svolto dal sistema della bonifica, per il governo del territorio, la difesa del suolo e la regolazione delle acque; la disponibilità della provvista,



l'utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo e la gestione delle reti irrigue collettive; la tutela del paesaggio e la salvaguardia dell'ambiente; la garanzia di compatibilità idraulica e l'uso del suolo; la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, dando, con questo, un prezioso contributo alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare;

- d. individua, reperisce o promuove l'attivazione di finanziamenti pubblici e privati, a beneficio dei Consorzi di Bonifica associati e per garantire il sostegno economico all'attività dell'Associazione stessa;
- e. coordina e sostiene l'attività dei Consorzi di Bonifica associati al fine di assicurarne la massima funzionalità e omogeneità d'azione;
- f. svolge e promuove attività amministrative e tecniche utili alla trasparenza e all'omogeneizzazione degli atti, delle procedure e degli adempimenti dei Consorzi di Bonifica associati;
- g. può realizzare servizi e attività per conto dei Consorzi di Bonifica, nell'ambito delle finalità statutarie degli stessi;
- h. svolge un ruolo di consulenza e di supporto amministrativo, tecnico e operativo per i Consorzi di Bonifica associati, utilizzando anche personale distaccato degli stessi enti, al fine di fornire o promuovere la realizzazione di servizi in forma associata, con l'obiettivo di favorire economie di scala e l'integrazione funzionale tra le strutture consortili;
- i. può fornire ai Consorzi di Bonifica associati, attraverso forme di evidenza pubblica ed eventualmente assumendo anche la veste di centrale di committenza, convenzioni o accordi con operatori economici e condizioni di acquisto agevolate per beni e servizi;
- j. assiste i Consorzi di Bonifica associati nel disimpegno delle loro attività e, nel rispetto della loro autonomia istituzionale, promuove quanto possa tornare utile alla realizzazione dei loro fini statutari;
- k. definisce e realizza iniziative di studio, ricerca e promozione a livello regionale, di cui stabilisce anche priorità e programmazione;
- l. organizza e realizza a livello regionale attività di informazione per i Consorzi di Bonifica associati, definendo e attuando strategie di comunicazione attraverso l'utilizzo di tutti i media;
- m. svolge attività di formazione, aggiornamento e specializzazione dei dipendenti consortili;
- n. definisce gli indirizzi per il coordinamento delle politiche sindacali a livello regionale e dei singoli Consorzi di Bonifica;
- o. promuove ogni utile rapporto con l'Associazione Nazionale e con le altre ANBI regionali;
- p. assume ogni altra utile iniziativa per lo sviluppo della bonifica e dei Consorzi di Bonifica della Toscana, consentita dalla legislazione vigente e compatibile con le finalità istituzionali e statutarie dei Consorzi di Bonifica associati e dell'Associazione Nazionale.



Art. 3

Soci

Possono essere soci di ANBI Toscana tutti i Soci dell'ANBI Nazionale aventi sede in Toscana, cioè:

- a. i Consorzi di Bonifica considerati soci di diritto;
- b. i Consorzi per la tutela e la gestione del territorio e per la tutela e la gestione delle acque;
- c. i Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario;
- d. i Consorzi di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani non classificati come territori di bonifica montana;
- e. i Consorzi che tra i loro compiti hanno in via primaria quelli della difesa del suolo e della gestione della risorsa irrigua o dell'assetto del territorio;
- f. i Consorzi e le società di proprietari per l'esecuzione e la manutenzione o l'esercizio di opere di difesa preventiva del suolo o comunque dirette ad assicurare la sicurezza ambientale e la più razionale ed innovativa utilizzazione e governo delle acque;
- g. i Consorzi, le società e gli altri enti concessionari delle derivazioni ed utilizzazioni od invasi di acque pubbliche a scopi agricoli e promiscui.

Sulle domande di ammissione a socio di ANBI dei Consorzi operanti in Toscana, l'Assemblea dell'Associazione Regionale esprime parere preventivo.

Art. 4

Cessazione del rapporto sociale

Il socio cessa di far parte di ANBI Toscana:

- a. per recesso
- b. per esclusione, qualora venga meno ai suoi doveri verso l'Associazione Toscana o l'ANBI Nazionale
- c. per morte della persona fisica o per estinzione della persona giuridica

Nei casi previsti dallo Statuto nazionale, ANBI Toscana si preoccupa di segnalare ad ANBI la necessità di procedere alla cessazione del rapporto con il Socio, indicandone le ragioni.

Art. 5

Organi dell'Associazione Regionale



Sono organi dell'Associazione Toscana:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 6

Assemblea

L'Assemblea è composta dai Presidenti dei Consorzi di Bonifica, istituiti ai sensi della L.R. 79/2012 e associati ad ANBI, o dai loro delegati.

Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto.

Tutti i membri dell'Assemblea hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione Toscana.

I rappresentanti di soci morosi non hanno diritto di partecipazione all'Assemblea e sono ineleggibili a qualsiasi carica. La successiva regolarizzazione della posizione associativa ripristina, con effetto immediato, il diritto a partecipare all'Assemblea e ad essere eletti a cariche sociali.

L'Assemblea, coordinata dal Presidente, opera in modo collegiale.

Su decisione dell'Assemblea, di volta in volta e per specifici argomenti, possono essere invitati a partecipare in forma consultiva i rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni o singole persone, che, sotto l'aspetto culturale o professionale, possono offrire un positivo contributo ai lavori.

Art. 7

Funzioni dell'Assemblea

Compete all'Assemblea:

- a. eleggere, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b. eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c. deliberare sugli indirizzi per realizzare gli scopi e le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- d. approvare, su proposta del Presidente, il bilancio di previsione dell'Associazione Regionale, le sue eventuali variazioni e il conto consuntivo, con relazione annuale;
- e. deliberare sull'acquisto o sull'alienazione di beni immobili;
- f. deliberare annualmente sull'ammontare e sui criteri di riparto dei contributi associativi dovuti all'Associazione Regionale;
- g. approvare lo Statuto dell'Associazione Toscana e le sue modifiche da sottoporre ad ANBI ai sensi dell'art. 16, comma K, dello Statuto dell'Associazione Nazionale;
- h. deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame;



- i. approvare i progetti speciali, che comportino oneri straordinari per i Consorzi di Bonifica associati;
- j. deliberare sull'ubicazione della sede operativa dell'ANBI Regionale;
- k. deliberare, su proposta del Presidente, in merito agli indirizzi relativi all'assunzione e alla cessazione del personale dell'Associazione Regionale;
- l. indicare gli argomenti da sottoporre all'esame della Conferenza dei Direttori Generali;
- m. provvedere alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione Regionale in seno a commissioni, comitati ed enti;
- n. approvare il regolamento per il rimborso delle spese sostenute e documentate dagli organi e per le spese di rappresentanza;
- o. deliberare sulla struttura dell'ufficio di ANBI Toscana;
- p. deliberare su eventuali indennità di competenza degli Organi;
- q. nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale e fissarne il compenso;
- r. richiedere alla Conferenza dei Direttori (CDG) di redigere pareri su specifici argomenti;
- s. deliberare sulla cessazione dei rapporti sociali;
- t. in specifici settori affidare ai singoli membri deleghe che dovranno essere esercitate in coordinamento con il Presidente e con l'Assemblea stessa;
- u. Approvare le convenzioni e i protocolli

Art. 8

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, che la presiede. In sua assenza o impedimento, l'Assemblea è convocata e/o presieduta dal Vice Presidente.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno sei volte all'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri.

L'avviso di convocazione è spedito per lettera raccomandata, fax, mail o P.E.C., almeno sette giorni prima della data della riunione, ridotti a tre per necessità urgenti, con preavviso, in tal caso, a mezzo telefono, fax, mail o P.E.C.

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9

Funzionamento dell'Assemblea



L'Assemblea è validamente costituita con la presenza del numero legale dei componenti, ovvero di almeno la metà più uno dei membri.

Il componente impossibilitato a partecipare può delegare per scritto un altro membro a rappresentarlo. Ciascun membro non può ricevere più di una delega. Le deleghe non concorrono al raggiungimento del numero legale di cui all'alinea 1.

Per l'approvazione delle deliberazioni, salvo i casi previsti dal presente Statuto, è richiesto il voto favorevole della maggioranza relativa ovvero la metà più uno dei presenti.

Per l'approvazione dello Statuto o delle sue modifiche; dei bilanci e delle variazioni di bilancio, è richiesto il voto favorevole della maggioranza qualificata dell'Assemblea, fissata nei 2/3 dei suoi componenti.

Le forme di votazione sono stabilite dall'Assemblea su proposta del Presidente.

L'elezione degli organi e le deliberazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, nell'elezione degli organi dell'Associazione Regionale, la votazione viene ripetuta. Qualora, anche in seconda votazione, si verifichi il mancato raggiungimento del quorum, risulta eletto il membro più anziano.

Art. 10

Presidente

Il Presidente viene eletto, con la maggioranza assoluta dell'Assemblea, tra i suoi membri e resta in carica per l'intera durata del mandato nel quale è stato eletto.

Il Presidente può essere rieletto solo una volta, anche in caso di cessazione anticipata del mandato.

La perdita del titolo di legale rappresentante del Consorzio di Bonifica comporta la decadenza dalla carica di Presidente dell'Associazione Regionale.

L'Assemblea può far decadere anticipatamente il Presidente per le motivazioni di cui all'art. 15 del presente Statuto e contestualmente votare un nuovo Presidente, con la maggioranza assoluta dei componenti, previa iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno della convocazione, inviato ai soci nei termini di cui all'art. 8.

La proposta di candidatura alla Presidenza deve essere accompagnata dall'approvazione di un documento di indirizzo politico-programmatico.

Art. 11

Funzioni del Presidente



Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione Regionale.

Con l'Assemblea è l'organo esecutivo dell'Associazione Regionale e detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva della stessa.

In particolare il Presidente:

- a. presiede e convoca l'Assemblea di cui predispone l'ordine del giorno;
- b. cura le relazioni con l'esterno e rappresenta l'Associazione Regionale nei rapporti con gli uffici dello Stato, della Regione, della Provincia, della Città metropolitana, dei Comuni e con tutti gli altri enti pubblici e privati e le associazioni che vengono in relazione con l'Associazione Regionale;
- c. detta gli indirizzi alla struttura operativa e tecnico-amministrativa;
- d. vigila sull'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti e dello Statuto; è responsabile della predisposizione, da parte della struttura amministrativa, degli atti di competenza dell'Assemblea;
- e. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;
- f. promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed, in genere, tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza;
- g. firma convenzioni e protocolli approvati dall'Assemblea;
- h. decreta di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- i. decreta, sentita l'Assemblea, sulle locazioni e conduzioni, nonché sulle concessioni in godimento temporaneo di beni;
- j. propone all'Assemblea l'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- k. decreta sulle opposizioni proposte avverso i propri atti;
- l. svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, che non sia espressamente attribuita alla competenza di altri organi dell'Associazione Regionale, sempre che non ritenga di sottoporle all'esame dell'Assemblea;
- m. predispone, allo scadere del proprio mandato, la relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione.

Art. 12

Vice Presidente

Il Vice Presidente viene eletto, con la maggioranza assoluta dell'Assemblea, tra i suoi membri e resta in carica per l'intera durata del mandato nel quale è stato eletto.

La perdita del titolo di legale rappresentante del Consorzio di Bonifica comporta la decadenza dalla carica di Vice Presidente.



L'Assemblea può far decadere anticipatamente il Vice Presidente in base all'art. 15 del presente Statuto e contestualmente votare un nuovo Vice Presidente, con la maggioranza assoluta dei componenti, previa iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno di convocazione, inviato nei termini di cui all'art. 8.

Art. 13

Funzioni del Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendone i relativi poteri.

Art. 14

Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che restano in carica cinque anni.

L'Assemblea elegge inoltre, tra i componenti del Collegio, il Presidente.

I supplenti sostituiscono gli effettivi che decadono dalla carica, fino a quando questi non vengono costituiti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a. vigila sulla gestione amministrativa dell'Associazione Regionale;
- b. esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo, riferendone all'Assemblea;
- c. assiste alle riunioni dell'Assemblea.

Art. 15

Decadenza dalle cariche

La decadenza dalle cariche statutarie è pronunciata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei propri componenti quando, successivamente all'elezione\nomina:

- a. i componenti degli organi si rendano colpevoli di violazioni di legge; violazioni alle norme statuarie o inadempienze, che ledano gli interessi e i principi generali cui si ispira l'Associazione Regionale e che compromettano il suo regolare funzionamento; comportamenti che si ritengano causa di danni morali e materiali nei confronti dell'Associazione Regionale;
- b. i membri del Collegio dei Revisori dei Conti che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Collegio.



Art. 16

Direttore Generale dell'Associazione Regionale

La struttura operativa e tecnico amministrativa dell'Associazione Regionale è affidata al Direttore Generale ed è definita dall'Assemblea.

Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente, e svolge le seguenti funzioni:

- a. collabora con gli organi verso i quali risponde del proprio operato e predispone gli atti di competenza del Presidente e dell'Assemblea;
- b. organizza e controlla la struttura operativa e tecnico amministrativa;
- c. determina sull'assunzione del personale, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea, nonché su ogni altro atto relativo al rapporto di lavoro;
- d. svolge attività di segretariato degli organi dell'Associazione Regionale;
- e. partecipa alle sedute degli organi dell'Associazione Regionale con funzione consultiva;
- f. convoca periodicamente e coordina la Conferenza dei Direttori Generali;
- g. verifica la situazione amministrativa e finanziaria dell'Associazione Regionale;
- h. coadiuva il Presidente nei rapporti con gli uffici dello Stato, della Regione, della Provincia, della Città metropolitana, dei Comuni e di tutti gli altri enti pubblici e privati e associazioni che vengano in contatto con l'Associazione Regionale;
- i. assegna le mansioni che i dipendenti devono svolgere nell'ambito della qualifica e degli incarichi attribuiti;
- j. relaziona al Presidente e all'Assemblea sull'andamento dell'attività dell'Associazione Regionale;
- k. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

La struttura operativa e tecnico amministrativa contribuisce a dare impulso all'attività istituzionale dell'Associazione Regionale, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti ai Consorzi di Bonifica associati. Essa svolge tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Associazione Regionale verso l'esterno, che la legge o lo Statuto non riservano espressamente agli Organi o al Direttore Generale dell'Associazione Regionale.

Con proprio atto il Direttore Generale può attribuire alla struttura operativa e tecnico amministrativa tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Assemblea, dal Presidente e dal Direttore Generale tra i quali in particolare:

- a. l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione delle spese;
- b. la riscossione delle entrate di competenza dell'Associazione Regionale;
- c. l'aggiudicazione e l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi con le modalità stabilite nel rispetto degli indirizzi dell'Associazione Regionale;



- d. la sottoscrizione dei contratti e gli altri atti dell'Associazione Regionale;
- e. l'esercizio delle funzioni esecutive per tutte le attività dell'Associazione Regionale.

La struttura operativa e tecnico amministrativa svolge ogni altra attività necessaria ad assicurare il regolare e più proficuo funzionamento dell'Associazione Regionale e comunque prevista dalla vigente normativa in materia ed espleta le proprie funzioni mediante appositi atti, che sono immediatamente esecutivi.

Art. 17

Conferenza dei Direttori Generali (C.D.G.)

La Conferenza dei Direttori Generali (successivamente denominata CDG) è costituita dai Direttori Generali dei Consorzi di Bonifica associati e svolge funzioni di coordinamento dell'attività degli enti e di consulenza tecnica su specifici argomenti proposti dall'Assemblea.

La CDG è convocata e coordinata dal Direttore Generale dell'Associazione Regionale, che la riunisce entro 10 giorni dalla richiesta dell'Assemblea e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Il Direttore Generale dell'Associazione Regionale tiene il verbale delle riunioni della CDG, che lo approva nella seduta successiva e lo invia prontamente all'Assemblea.

La CDG si dota di un proprio regolamento di funzionamento, approvato a maggioranza qualificata fissata nei 2/3 dei componenti e inviato per conoscenza all'Assemblea.

Art. 18

Entrate e patrimonio sociale

Le entrate dell'Associazione Regionale sono costituite dai contributi dei soggetti associati ad ANBI Toscana, nonché da altri finanziamenti pervenuti all'Associazione Regionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo connesso alle sue funzioni istituzionali.

I contributi associativi dovuti all'Associazione Regionale, addizionali rispetto a quelli dovuti all'ANBI Nazionale, sono determinati, per ciascun esercizio finanziario, in connessione al fabbisogno risultante dal bilancio di previsione e sono riscossi con le medesime modalità e secondo gli stessi criteri per tutti i soci, anche in più soluzioni, entro sei mesi, dalla data d'approvazione del bilancio di previsione dell'Associazione Regionale da parte dell'Assemblea.

In caso di ritardo nell'approvazione del bilancio preventivo dell'Associazione Regionale, entro il 31 marzo, ciascun socio, su richiesta del Presidente, è tenuto al pagamento di una rata d'acconto, d'importo pari alla metà dell'ammontare del contributo associativo dell'anno precedente.

Trascorso tale periodo, il socio risulta inadempiente e, come tale, nelle more dello Statuto nazionale, incorre nell'esclusione da ANBI.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad altri soggetti.



Il patrimonio dell'Associazione Regionale è formato dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti o donazioni, dovessero entrare in proprietà dell'Associazione Regionale.

L'Associazione Regionale non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

In caso di scioglimento dell'Associazione Regionale, l'eventuale patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 19

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione Regionale decorre dal 1 gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione per l'esercizio successivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 ottobre ed il bilancio (composto da stato patrimoniale e conto economico) entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 20

Entrata in vigore

Il presente statuto, adottato l'8 novembre dall'Assemblea di ANBI Toscana, è entrato in vigore a decorrere dal 15 dicembre 2018, dopo l'approvazione da parte dell'Associazione Nazionale.